



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2014, proposto da: Giuseppe Nardelli, Canio Noce, Roberto Passante, Francesco Ravanini, Fabio Giuseppe Siringo, Roberto Soldati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Aloia, Alfonso Celotto, Maria Francesca Monterossi, con domicilio eletto presso Gianfranco Graziadei in Roma, Via A. Gramsci, 54;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Andrea Rapisarda;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 02/A2 fisica teorica delle interazioni fondamentali, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Agente Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e della Commissione di valutazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

I Sigg.ri Giuseppe Nardelli, Canio Noce, Roberto Passante, Francesco Ravanini, Fabio Giuseppe Siringo e Roberto Soldati, Professori associati, impugnavano il giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 02/A2 di fisica teorica delle interazioni fondamentali, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.240 del 2010, del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 6 e degli all. A, punto 2a, C, D del D.M. n.76 del 2012, dell'art.3 Cost., dell'art.21 della Carta diritti fondamentali UE nonché l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, irragionevolezza, non discriminazione, straripamento, carenza di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, travisamento, sviamento, abuso di potere.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che non poteva considerarsi preclusivo, ai fini dell'abilitazione, il mancato superamento di due delle tre mediane; che inoltre, ai fini del calcolo degli indici correlati alle mediane predette, veniva irragionevolmente data preminenza alle pubblicazioni più recenti, con effetto di discriminazione dei candidati più anziani; che i predetti indici altresì fornivano un dato di carattere meramente quantitativo; che l'eccessiva preminenza assegnata ai predetti indici avrebbe irragionevolmente ristretto lo spazio da assegnare alle valutazioni di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi; che gli stessi criteri di quantificazione degli indici in esame non risultavano pienamente affidabili (ad esempio in relazione alle citazioni dei lavori); che irragionevole appariva poi, come criterio fissato dalla Commissione ai fini dell'abilitazione, in caso di mancato superamento di due mediane, il conseguimento di ben otto su dieci giudizi individuali di livello A (ottimo) per titoli e pubblicazioni, non risultando alcuna correlazione tra gli indici, a carattere quantitativo e le valutazioni qualitative; che in sede di fissazione dei criteri poi la Commissione aveva in parte disatteso quanto previsto nell'all.D al D.M. n.76 del 2012, per la classificazione di merito delle pubblicazioni, introducendo livelli ivi non previsti; che nell'area 02 (scienze fisiche) venivano fissati criteri eccessivamente diversificati; che i ricorrenti avevano ottenuto valutazioni in ogni caso lusinghiere per titoli e pubblicazioni; che il giudizio finale risultava eccessivamente sintetico.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Commissione di valutazione e l'ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Con memoria i ricorrenti ribadivano i loro assunti.

Con ordinanza n.3079 del 2014 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dagli interessati.

La predetta misura cautelare veniva riformata in sede di appello in vista della sollecita fissazione dell'udienza per la definizione del giudizio (cfr. Cons. Stato, VI, ord. n.4657 del 2014).

Nell'udienza dell'11 febbraio 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei giudizi di non idoneità impugnati.

Invero, premesso che trattasi di procedura abilitativa e non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e l'altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014), è necessario evidenziare al riguardo che gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell'abilitazione medesima, né dunque il mancato superamento delle stesse mediane risultare preclusivo ai suddetti scopi, essendo preminente all'opo il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr. già TAR Lazio, III, ord. n.3079 del 2014); che in proposito i ricorrenti conseguivano in ogni caso giudizi molto positivi, sia per i titoli che per le pubblicazioni, in assoluta prevalenza ritenuti dalla Commissione di livello A "ottimo" e B "molto buono" (cfr. giudizi collegiali e individuali, all.4 atti Amministrazione e verbale n.1 di fissazione dei criteri, all.3 al ricorso); che irragionevole inoltre risulta il criterio fissato dalla Commissione ai fini del conseguimento dell'abilitazione in caso di mancato superamento di due mediane, laddove venivano allora richieste per titoli e pubblicazioni nei giudizi individuali ben otto valutazioni su dieci di livello A "ottimo" (cfr. ancora all.3 al ricorso), giacchè nessuna correlazione può essere rinvenuta tra elementi di carattere quantitativo quali gli indici in esame e le valutazioni qualitative espresse sul livello dei titoli e delle pubblicazioni suindicate.

L'Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame dei predetti giudizi, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.3884/2014 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)